

Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) riservato ai Comuni colpiti dall'emergenza.

art. 1 Oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso definiscono i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27.

art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:
- a) soggetti beneficiari: Comuni o loro forme associative (UTI) aventi sede nel territorio della Regione colpiti dall'emergenza;
 - b) cantieri di lavoro: inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
 - c) lavoratori utilizzati: soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione;
 - d) lista: lista di disponibilità istituita presso i Centri per l'impiego della regione cui si iscrivono i lavoratori che intendono aderire all'iniziativa.

art. 3 Requisiti dei lavoratori utilizzati

1. Nei cantieri di lavoro sono utilizzati i residenti in Regione, in stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regionale, i quali:
- a) siano in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi;
 - b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
 - c) non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale;
 - d) siano inseriti nelle liste di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1.
2. I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli domiciliati nel Comune o nell'area territoriale dell'UTI o di competenza del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto.
3. L'utilizzazione nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.
4. I lavoratori utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione per tutta la durata

del cantiere.

5. I requisiti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, sono posseduti dal lavoratore utilizzato all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella lista di cui all'articolo 4, comma 1 ed al momento dell'invio del nominativo all'Ente richiedente.

art. 4 Individuazione dei lavoratori utilizzati

1. Vengono utilizzate le graduatorie già predisposte dai Centri per l'impiego e redatte secondo quanto previsto dall'articolo 4 dell'Avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 51 del 19 gennaio 2018.

2. In caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma 8, il Centro per l'impiego fissa nuovi termini per l'iscrizione alla lista per i domiciliati nel territorio in cui si svolge il progetto.

art. 5 Misura dell'indennità giornaliera e misura del finanziamento

1. L'indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori utilizzati, individuati ai sensi dell'articolo 4, viene fissata in 50,46 euro. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.

2. La Regione contribuisce al finanziamento dei cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100 per cento dell'indennità giornaliera e al 100 per cento del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.

3. Rimangono a carico dei soggetti beneficiari le spese relative all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

art. 6 Cumulabilità

1. Nel caso in cui il lavoratore appartenga ad un nucleo familiare percettore della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della Legge regionale 10 luglio 2015, n.15 - Decreto Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n.216 l'importo spettante per la partecipazione ai cantieri di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) viene ridotto nelle seguenti misure:

a) del 20% qualora il nucleo del lavoratore sia unipersonale;

b) del 15% qualora il nucleo del lavoratore sia composto da due componenti;

c) del 10% qualora il nucleo del lavoratore sia composto da tre o più componenti.

2. Detta riduzione trova applicazione a partire dalla data di inizio dell'effettivo percepimento della MIA.

Art.7 Modalità di presentazione dei progetti

1. La domanda di finanziamento, corredata dal progetto e dall'eventuale delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è presentata, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, ed è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema FEGC,

secondo le modalità indicate nelle linee guida per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di finanziamento, a partire dalle ore 10.00 del 14 novembre 2018 alle ore 17.00 del 28 novembre 2018.

art. 8 Progetti di cantieri di lavoro

- 1.** I progetti di cantieri di lavoro devono prevedere la realizzazione di attività temporanee o straordinarie per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, dirette al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.
- 2.** Ciascun progetto di cantiere di lavoro contiene le seguenti indicazioni:
 - a) soggetto beneficiario;
 - b) referente amministrativo del progetto;
 - c) coordinatore del progetto;
 - d) titolo del progetto;
 - e) finalità da perseguire;
 - f) descrizione delle attività da realizzare;
 - g) luogo di svolgimento delle attività;
 - h) numero di lavoratori coinvolti;
 - i) durata del cantiere espressa in numero di giornate lavorative;
 - l) previsione della sicurezza sul lavoro, durata dell'attività formativa, dispositivi di protezione individuale e piano della sicurezza;
 - m) costo complessivo dell'indennità giornaliera, della copertura INAIL, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e della copertura INPS;
 - n) svolgimento dell'eventuale prova idoneativa.
- 3.** La durata dei cantieri di lavoro è pari a 65 giornate lavorative.
- 4.** I lavoratori utilizzati vengono impiegati per un orario giornaliero di 6,30 ore per cinque giorni feriali alla settimana.
- 5.** Il progetto si intende validamente avviato quando almeno un lavoratore è impiegato nella attività del progetto.
- 6.** I progetti devono essere avviati perentoriamente entro il 31 dicembre 2018 e concludersi entro il 31 marzo 2019.

art. 9 Monitoraggio

- 1.** Il monitoraggio sull'andamento dei cantieri di lavoro è svolto dal Servizio competente in materia di osservatorio del mercato del lavoro.
- 2.** Contestualmente all'inizio del periodo di utilizzazione dei lavoratori, i soggetti beneficiari effettuano la comunicazione obbligatoria mediante il Sistema informatico Adeline utilizzando il codice C.03.00 lavoro o attività socialmente utile (LSU-ASU).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE